



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE N. 262 del 25-09-2026

Registro generale n. 726

Oggetto: *Procedura aperta telematica per l'affidamento quinquennale del servizio di conservazione e custodia dell'archivio documentale del Comune di Roseto degli Abruzzi e relativi servizi accessori (CIG: BC768FA45F - ID 72). Sospensione temporanea della procedura e dell'efficacia dell'aggiudicazione a titolo di autotutela cautelare motivata ai sensi dell'art. 17, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023. Prosecuzione tecnica del servizio da parte dell'operatore uscente e contestuale sub-impegno di spesa per il trimestre ottobre-dicembre 2026.*

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE IV

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (in particolare gli artt. 107 e 147-bis);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare: gli artt. 1, 2 e 3 (Principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato);

- 17, comma 10, il quale sancisce che la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante da esercitarsi a cura del dirigente competente;
- l'art. 120, comma 11, in materia di prosecuzione del servizio nelle more di aggiudicazione;

RICHIAMATO l'art. 220 del Codice recante la disciplina dei pareri di precontenzioso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); il quale espressamente prevede:

1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.

2. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Con il regolamento di cui al comma 4, l'Autorità

individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il parere può essere emesso. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a trenta giorni dalla trasmissione, l'Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n.127 del 12/05/2026 (Registro Generale n. 378), con la quale è stata indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento quinquennale del servizio di conservazione e custodia dell'archivio documentale, stimando il valore complessivo dell'appalto in € 473.716,00 (oltre contributo ANAC di € 250,00) e quantificando il costo della manodopera in € 19.618,94 annui (€ 98.094,70 complessivi per il quinquennio);

VISTO il bando di gara pubblicato in GUUE al n. 508021-2026 S 139/2026 in data 22/07/2026 (Identificativo procedura: 291c0178-fa85-4562-9c21-32d1cc5f82ae), con termine perentorio di presentazione delle offerte fissato per il giorno 24/08/2026 alle ore 08:00;

DATO atto che entro il predetto termine è pervenuta un'unica offerta ;

RICHIAMATI i verbali di gara redatti dal RUP:

- Verbale n. 1 del 25/08/2026 (Seduta del 24/08/2026 - R.G. n. 44587): relativo all'apertura della busta amministrativa e ammissione con riserva con contestuale attivazione del soccorso istruttorio sulla garanzia provvisoria, riscontrato positivamente e tempestivamente dal concorrente in data 25/08/2026;
- Verbale n. 2 del 31/08/2026 (Seduta della Commissione Giudicatrice - R.G. n. 46150): relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, conclusosi con l'attribuzione a CISIA PROGETTI S.r.l. del punteggio di 66/80 punti (dando atto dell'assenza di trattazione specifica del sub-criterio 2.1 "Modalità di avvio e continuità", con conseguente punteggio pari a 0/10 punti, pur confermando la validità e ricevibilità complessiva della proposta);
- Verbale n. 3 del 02/09/2026 (Seduta della Commissione Giudicatrice - R.G. n. 46197): relativo all'apertura dell'offerta economica formulata da CISIA PROGETTI S.r.l., con ribasso offerto del 15% sulla voce "Gestione archivio cartaceo" (da € 156.300,00 ad € 132.855,00) e conferma dei costi della manodopera pari a € 98.094,70 e degli oneri aziendali della sicurezza pari ad € 3.815,92;

PRESO ATTO che

- in data 14/09/2026 è pervenuta al Protocollo dell'Ente (n. 0053201) l'istanza di parere ex art. 220, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 promossa dall'operatore economico ISPAR S.r.l., recante censure sulla stima della manodopera e sugli oneri di subentro;
- in data 23/09/2026 (Prot. Gen. n. 0055204), la Stazione Appaltante ha inoltrato all'ANAC la memoria difensiva con 17 allegati, dimostrando la piena legittimità dell'operato e l'inammissibilità dell'istanza per difetto di legittimazione attiva (L'Ente, tra l'altro, aveva preliminarmente evaso oltre 20 quesiti tecnici e affrontato una duplice istanza di riesame in autotutela ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990,)

CONSIDERATO in diritto e in fatto che:

- Ai sensi dell'art. 17, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la pendenza di un contenzioso non determina la sospensione automatica della gara, fermi restando i poteri di autotutela della Stazione Appaltante intestati al dirigente competente;
- L'esercizio dell'autotutela cautelare si rende qui necessario e subordinata all'attesa del parere ANAC e nel primario interesse pubblico di prevenire contenziosi giurisdizionali avanti al TAR Abruzzo che potrebbero compromettere la futura esecuzione del servizio;
- L'adozione di tale misura risponde appieno ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità e trasparenza (art. 97 Cost. e artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023)
- Per ragioni di certezza giuridica e a tutela della posizione dell'operatore economico primo in graduatoria, la sospensione deve avere una durata temporanea e comunque non superiore a 120 giorni,

decorrenti dalla data del presente provvedimento, salva l'eventuale revoca anticipata all'esito delle definitive determinazioni assunte dall'Ente;

CONSIDERATO che la sospensione temporanea delle procedure di gara non può in alcun modo determinare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale e indifferibile qual' è la custodia, la gestione e la conservazione dell'archivio documentale dell'Ente;

PRESO ATTO che la coincidenza soggettiva tra l'operatore economico uscente (CISIA PROGETTI S.r.l.) e l'unico concorrente classificatosi primo nella nuova procedura di gara costituisce un dato fattuale legato alla continuità operativa, la cui gestione transitoria trova fondamento normativo e contrattuale nell'allora art. 106, comma 11 D.Lgs 50/2016, pari al vigente art. 120, c. 11 del D.Lgs. 36/2023, per garantire la prosecuzione di un servizio pubblico essenziale nelle more del completamento di una nuova procedura di gara già avviata, ma ritardata per ragioni oggettive e non imputabili all'amministrazione;

RITENUTO di provvedere, al contempo, al sub-impegno della spesa per il trimestre Ottobre Novembre -Dicembre 2026 in favore di CISIA PROGETTI S.r.l., per l'importo complessivo di € 11.790,72 IVA inclusa (€ 9.664,52 imponibile ed € 2.126,20 per IVA al 22%), pari a un canone mensile netto di € 3.221,51;

TENUTO CONTO che per quanto concerne la sospensione temporanea della procedura e dell'efficacia dell'aggiudicazione a titolo di autotutela cautelare non risulta mappato alcun processo nell'ambito dell'allegato 5 di cui al PIAO Anno 2026 -approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 03.04.2026 ma che tuttavia, ad ogni buon conto, per lo stesso si applicano le Misure generali previste dall'Allegato 8 e precisamente

Misura	Tipologia di misura	Indicatore di attuazione
Conflitto interessi	S1 misure di controllo	Esplicita attestazione di insussistenza di condizioni di conflitto di interessi da parte del Rup e del Dirigente che sottoscrive l'atto.
Trasparenza	S2 misure di trasparenza	Esplicita attestazione che la presente determinazione è pubblicata oltre che all'albo pretorio nella sezione Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti", ai sensi degli artt. 28 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013

mentre, per la pertinente procedura di proroga tecnica il processo viene identificato con ID: P 215 "ESECUZIONE CONTRATTO – PROROGA CONTRATTO" Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Esecuzione: ALTO;

gli allegati 8 e 9 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:

- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
- assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;
- identificazione titolare effettivo nelle procedure di gara;
- le misure specifiche di seguito riportate ed efficaci per le pertinenti fasi della procedura di proroga tecnica:

Misura	Tipologia di misura	Indicatore di attuazione
Trasparenza	misura S1 Misure di controllo	comunicazione protocollata delle proroghe al RPTC

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al RUP,

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo alla scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente ad interim del Settore IV ovvero la sottoscritta Dr.ssa Antonietta Crisucci,
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto degli Abruzzi ai fini della privacy è la società FORMANAGEMENT SRL – Responsabile Dott. Fabiano Santo.

ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che per i contenuti della presente determinazione, non risulta disposta specifica check list come da ultima Delibera G.C.n.289 del 24.08.2026;

D E T E R M I N A

1. APPROVARE le premesse quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo.
2. DISPORRE, la temporanea sospensione della procedura aperta telematica per l'affidamento quinquennale del servizio di conservazione e custodia dell'archivio documentale del Comune di Roseto degli Abruzzi e relativi servizi (CIG: BC768FA45F – ID 72), nelle more del ricevimento del parere dell'Anac, atteso entro 30 giorni dalla data di trasmissione della memoria difensiva, ovvero entro e non oltre il 23 ottobre c.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 ed in esercizio dei poteri di autotutela cautelare dirigenziale;
3. SOSPENDERE di conseguenza, l'adozione di ogni atto consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto d'appalto con l'operatore economico primo in graduatoria;
4. DISPORRE, nelle more della conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, al fine di evitare la paralisi di un servizio pubblico essenziale e indifferibile, la prosecuzione tecnica dell'attività di conservazione e custodia dell'archivio documentale da parte dell'operatore uscente CISIA PROGETTI S.r.l. per il periodo dal 1° Ottobre 2026 al 31 Dicembre 2026, ovvero fino alla definizione della procedura qualora antecedente, alle originarie condizioni contrattuali pattuite; ai sensi del soppresso art. 106, comma 11 D.lgs 50/2016, codice vigente all'epoca dall'aggiudicazione originaria, oggi art.120 comma 1 Dlgs 36/2023,
5. DI SUB-IMPEGNARE la spesa complessiva di € 11.790,72 (di cui € 9.664,52 per imponibile ed € 2.126,20 per IVA al 22%), a copertura delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2026 (canone mensile imponibile di € 3.221,51), a valere sul Capitolo di Bilancio n. 1666/2026 "Dematerializzazione archivio comunale" – Codice Bilancio 01.05-1.03.02.19.007, vincolata sull'Imp. n. 363 (giusta Delibera di Giunta Comunale n. 221/2025).
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento, limitatamente all'istituto della proroga posto in essere per le motivazioni espresse in premessa, può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs.

104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

7. DI PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente atto, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Dirigente;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è, altresì, sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, dando atto, comunque, che la presente determinazione tuttavia non comporta nel Bilancio dell'Ente anno 2026 alcun impegno di spesa aggiuntivo;
10. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a mezzo PEC:
 - Al gestore della piattaforma telematica DIGITAL PA per l'adozione dei conseguenti adempimenti tecnici; <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it/admin123/tender> preventivamente avvertita con corrispondenza interna dell'attivata sospensione della procedura telematica;
 - All'operatore economico CISIA PROGETTI S.r.l., in qualità di concorrente e di gestore uscente;
 - Ai membri della Commissione Giudicatrice di gara, per il tramite del RUP, Dott.ssa Marcella Savini, per opportuna conoscenza.
- 12 DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della procedura di gara in itinere è la Dott.ssa Marcella Savini e si trascrive di seguito il link della pubblicazione della procedura: <https://ted.europa.eu/es/notice/-/detail/508021-2026>
- 13 DI RENDERE NOTO che il curriculum del RUP è visionabile al seguente link https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=8763&category=4&subcategory=14
- 14 DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", ai sensi degli artt. 28 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013.